

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SENTENZA N°7087/2018 REG.
PROV. COLL. TAR CAMPANIA

Il fatto e le vicende processuali

Con il ricorso introduttivo del giudizio è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 62 del 29/12/2017 della Regione Campania con cui si autorizzava la Cementir Italia S.p.A. alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare Cava Vittoria sita nel territorio dei comuni di Caserta e Maddaloni.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 79 del 23/05/2018 della Regione Campania con cui si autorizzava la voltura del decreto dirigenziale n. 62/2017 dalla Cementir Italia s.p.a. alla Maddaloni Cementi s.r.l.

Le doglianze racchiuse nel ricorso erano imperniate, in buona sostanza, sul mancato aggiornamento del P.R.A.E. (piano regionale per le attività estrattive) e sulla irregolarità della V.I.A., necessaria all'implementazione del progetto, nonché sulla illegittimità costituzionale della L.R. Campania n. 22/2017 che ha prorogato le autorizzazione alla coltivazione di cava nelle aree di crisi.

A fronte dell'avvio del processo in oggetto la Cementir S.p.A. dapprima, e la Maddaloni Cementi S.r.l. dopo, **non hanno avviato** le attività estrattive autorizzate con i provvedimenti impugnati dalle ricorrenti, tant'è che la Regione Campania, con decreto n. 104 del 02.08.2018 - preso atto del mancato avvio delle suddette attività estrattive - le ha stralciate dal decreto originario di autorizzazione, consentendo soltanto l'allontanamento del materiale calcareo già estratto e stoccato prima dell'autorizzazione impugnata e la ricomposizione ambientale della cava Vittoria.

Su tale presupposto la difesa della Regione ha evidenziato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'interesse al ricorso in quanto la sua finalità era di impedire ulteriori

attività estrattive che, come recita espressamente la sentenza "*.....non avranno più luogo.....*".

La pronuncia n°7087/2018 Reg. Prov. Coll. del TAR Campania

La difesa della Regione Campania, nella fase decisoria del processo, ha insistito per la valorizzazione della sopravvenienza della cessazione della materia del contendere, al fine di scongiurare la successiva azione risarcitoria, preannunciata da questa difesa nei confronti della medesima amministrazione regionale e delle società controinteressate Cementir Italia S.p.A. e Maddaloni Cementi S.r.l.

Il TAR Campania è stato quindi chiamato a giudicare sulla sussistenza o meno del danno alla salute, la cui permanenza avrebbe giustificato la menzionata successiva azione risarcitoria dinanzi allo stesso Giudice Amministrativo.

Quest'ultimo ha osservato che la residua parte del provvedimento iniziale (che autorizza soltanto l'allontanamento dal sito del materiale già cavato precedentemente alla proroga impugnata) non è suscettibile di arrecare danni alla salute o all'ambiente, giacchè "*.....la rimozione del materiale stoccato e la ricomposizione ambientale sono interventi che migliorano le condizioni ambientali.....*".

Per tale motivo quindi il TAR ha rilevato la **sopravvenuta** carenza di interesse che ha dato luogo al formarsi della figura tecnico-processuale della sopravvenuta improcedibilità, consistente dall'avvenuta soddisfazione dell'interesse processuale dei ricorrenti, azionato in via giudiziaria, ad impedire l'espletamento delle attività estrattive autorizzate con il richiamato provvedimento impugnato (effetto, come visto, sortito già al momento dell'avvenuta instaurazione del processo dinanzi al TAR Campania).

Considerazioni conclusive

La pronuncia del TAR Campania vale ad evidenziare proprio la fondatezza dell'azione giudiziaria incardinata dai ricorrenti, il cui effetto è stato:

Avv. Paolo Centore
*Patrocinio in Cassazione
e Magistrature Superiori*

Avv. Maria Natale
Avv. Susanna Bologna
Avv. Miriam Posillipo

- al momento dell'avvenuta instaurazione del processo, quello di **inibire** alla Cementir Italia S.p.A. l'**avvio** dell'attività estrattiva pur autorizzata
- nel corso del processo, la **revoca**, da parte della Regione Campania con decreto n°104 del 2 Agosto 2018, **dell'autorizzazione all'attività estrattiva**, consentendo unicamente l'allontanamento del materiale già presente sul sito e la bonifica dell'area ex cava Vittoria.

Di qui il pieno raggiungimento dello scopo dei ricorrenti, costituito dall'interesse oppositivo avverso i provvedimenti impugnati.

In Caserta, li 13 dicembre 2018

Avv. Paolo Centore

